C.I.A.P. – CORTE INTERNAZIONALE PER L’AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Progetto elaborato dal Comitato preparatorio della Convenzione multilaterale istitutiva della C.I.A.P.

PARTE VIII – AMMINISTRAZIONE E RISORSE

Articoli 69–75

PARTE VIII – AMMINISTRAZIONE E RISORSE

Articolo 69 – Autonomia amministrativa e organizzativa

1. La Corte internazionale per l’autodeterminazione dei popoli, una volta istituita ed entrata in funzione secondo le disposizioni della presente Convenzione, gode dell'autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale necessaria all'esercizio indipendente delle proprie attribuzioni.

2. L'autonomia di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare:

a) la gestione delle strutture amministrative e della Cancelleria;

b) l'organizzazione dei servizi giudiziari, documentali, tecnici e di supporto;

c) la gestione del personale e delle risorse umane;

d) la predisposizione e l'esecuzione del bilancio;

e) l'acquisizione e la gestione delle risorse materiali, tecnologiche e infrastrutturali;

f) la definizione delle procedure amministrative interne, nel rispetto della presente Convenzione e dei regolamenti adottati dagli organi competenti.

3. L'autonomia amministrativa non può essere esercitata in modo da interferire con l'indipendenza dei giudici, l'imparzialità dei procedimenti o le garanzie delle parti.

4. Nessuno Stato, organizzazione, soggetto finanziatore o altro ente esterno può impartire istruzioni alla Corte in merito alla gestione di singoli procedimenti, alla formazione dei collegi giudicanti o al contenuto delle decisioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla Corte dalla data di acquisizione della sua operatività convenzionale e non attribuiscono retroattivamente poteri amministrativi o giurisdizionali alla C.I.A.P. nella sua attuale configurazione scientifico-istituzionale.

Articolo 70 – Sede, strutture e rappresentanze istituzionali

1. La sede della Corte è determinata dagli Stati e dagli altri soggetti legittimati alla conclusione della presente Convenzione, secondo le modalità stabilite nell'atto istitutivo o in un successivo accordo di sede.

2. La Corte può istituire uffici amministrativi, rappresentanze, delegazioni e strutture operative in altri Stati o presso organizzazioni internazionali, previo accordo con i soggetti ospitanti.

3. Gli accordi di sede disciplinano, secondo il diritto internazionale applicabile:

a) l'inviolabilità dei locali e degli archivi;

b) le immunità e le prerogative funzionali;

c) le condizioni di accesso e di sicurezza;

d) le facilitazioni amministrative e operative;

e) il trattamento del personale internazionale;

f) le garanzie necessarie all'indipendenza della Corte.

4. La Corte può avvalersi di infrastrutture digitali e sistemi informatici distribuiti, purché siano garantite la sicurezza delle informazioni, l'integrità degli atti, la riservatezza dei procedimenti e la continuità dei servizi.

5. La localizzazione delle strutture operative non può comportare subordinazione gerarchica, politica o amministrativa della Corte alle autorità dello Stato ospitante.

Articolo 71 – Risorse finanziarie e principio di indipendenza economica

1. Le risorse finanziarie della Corte sono costituite in modo da garantirne l'indipendenza istituzionale, la continuità operativa, l'imparzialità e la sostenibilità nel lungo periodo.

2. Le risorse possono comprendere:

a) contributi degli Stati parti;

b) contributi degli altri soggetti aderenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla Convenzione;

c) contributi volontari di organizzazioni internazionali e istituzioni pubbliche;

d) donazioni e liberalità provenienti da soggetti pubblici o privati, purché compatibili con l'indipendenza della Corte;

e) proventi derivanti da attività editoriali, scientifiche, formative e documentali istituzionali;

f) altre entrate legittime, preventivamente autorizzate secondo le disposizioni finanziarie interne.

3. Nessun contributo finanziario può essere subordinato all'adozione, alla modifica, alla sospensione o all'omissione di una decisione giudiziaria, di un atto processuale o di un orientamento interpretativo.

4. La Corte non può accettare finanziamenti che determinino, direttamente o indirettamente, dipendenza politica, economica, commerciale o istituzionale da parte del soggetto finanziatore.

5. I contributi volontari sono sottoposti a verifica preventiva di compatibilità e devono essere registrati, documentati e resi conoscibili secondo le disposizioni sulla trasparenza finanziaria.

6. La provenienza delle risorse non può costituire criterio di ammissibilità, valutazione o decisione delle controversie sottoposte alla Corte.

Articolo 72 – Bilancio, programmazione e gestione delle risorse

1. La Corte dispone di un bilancio autonomo, predisposto su base annuale e accompagnato da una programmazione finanziaria pluriennale.

2. Il progetto di bilancio è elaborato dal Cancelliere, sotto la supervisione dell'organo amministrativo competente, e sottoposto all'approvazione dell'organo individuato dallo Statuto della Corte.

3. Il bilancio deve assicurare la copertura delle seguenti funzioni:

a) amministrazione generale e funzionamento della Cancelleria;

b) attività giurisdizionale e gestione dei procedimenti;

c) compensi, indennità e trattamento del personale;

d) formazione e aggiornamento professionale;

e) infrastrutture tecnologiche e sicurezza informatica;

f) conservazione degli archivi e gestione documentale;

g) cooperazione internazionale e relazioni istituzionali;

h) pubblicazione e diffusione delle decisioni e degli atti ufficiali;

i) assistenza procedurale e strumenti di accessibilità per le parti.

4. La gestione finanziaria è improntata ai principi di legalità, economicità, efficienza, efficacia, proporzionalità e responsabilità amministrativa.

5. Ogni spesa deve essere autorizzata, contabilizzata e documentata secondo procedure verificabili.

6. Le variazioni di bilancio devono essere motivate e approvate secondo le procedure stabilite dai regolamenti finanziari della Corte.

7. È vietato l'utilizzo delle risorse della Corte per finalità estranee alle sue attribuzioni convenzionali e istituzionali.

Articolo 73 – Trasparenza finanziaria e pubblicità amministrativa

1. La Corte assicura la trasparenza della propria gestione finanziaria e amministrativa, nel rispetto delle esigenze di riservatezza connesse ai procedimenti giudiziari e alla protezione dei dati.

2. A tal fine, sono predisposti e pubblicati:

a) il bilancio preventivo annuale;

b) il rendiconto finanziario consuntivo;

c) la relazione annuale sulla gestione amministrativa;

d) l'indicazione aggregata dei contributi e delle fonti di finanziamento;

e) i rapporti sulle attività di controllo e revisione contabile;

f) le informazioni sugli appalti e sugli affidamenti, secondo le procedure applicabili.

3. Le informazioni pubblicate devono consentire la ricostruzione della provenienza, della destinazione e dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

4. La Corte istituisce un Registro pubblico dei contributi e delle liberalità, nel quale sono annotati gli apporti finanziari ricevuti, la loro provenienza, la loro destinazione e le eventuali condizioni di accettazione.

5. La pubblicità degli atti amministrativi non può pregiudicare:

a) l'indipendenza e la sicurezza dei giudici;

b) la riservatezza delle deliberazioni giudiziarie;

c) la protezione dei dati personali;

d) la sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi informatici;

e) i diritti delle parti e degli altri soggetti coinvolti nei procedimenti.

6. La Corte adotta strumenti digitali idonei a favorire l'accessibilità, la consultazione e la conservazione permanente della documentazione amministrativa pubblicabile.

Articolo 74 – Controllo indipendente, revisione contabile e responsabilità

1. La gestione finanziaria e patrimoniale della Corte è sottoposta a controllo indipendente mediante un organo di revisione contabile istituito secondo le disposizioni dello Statuto.

2. L'organo di revisione opera con autonomia tecnica e indipendenza funzionale e non può ricevere istruzioni da soggetti esterni alla propria funzione di controllo.

3. Il controllo comprende:

a) la regolarità delle operazioni contabili;

b) la conformità delle spese al bilancio approvato;

c) la verifica della provenienza e della destinazione delle risorse;

d) la valutazione dei sistemi di controllo interno;

e) la verifica della correttezza delle procedure di affidamento;

f) l'individuazione di eventuali conflitti di interesse;

g) la valutazione della sostenibilità finanziaria e della gestione patrimoniale.

4. L'organo di revisione presenta annualmente una relazione all'organo competente della Corte.

5. Le risultanze della revisione sono pubblicate, salvo le parti la cui divulgazione possa compromettere interessi legittimi tutelati dalla Convenzione.

6. Eventuali irregolarità devono essere oggetto di misure correttive tempestive e, ove necessario, di segnalazione agli organi competenti.

7. La responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare è accertata secondo procedure che garantiscano imparzialità, contraddittorio e diritto di difesa.

8. Nessuna attività di revisione contabile può essere utilizzata per interferire con la funzione giurisdizionale o condizionare il contenuto delle decisioni della Corte.

Articolo 75 – Integrità istituzionale, conflitti di interesse e salvaguardia delle risorse

1. La Corte adotta un sistema permanente di integrità istituzionale volto a prevenire corruzione, indebite influenze, conflitti di interesse, appropriazione delle risorse e interferenze esterne.

2. I giudici, il Cancelliere, i funzionari e il personale della Corte sono tenuti a esercitare le rispettive funzioni con indipendenza, imparzialità, correttezza, riservatezza e lealtà istituzionale.

3. I soggetti di cui al paragrafo 2 sono tenuti a dichiarare le situazioni personali, professionali, patrimoniali o finanziarie suscettibili di determinare un conflitto di interesse, secondo le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti applicabili.

4. È vietato:

a) utilizzare la posizione istituzionale per ottenere vantaggi personali o per terzi;

b) accettare compensi, benefici o utilità incompatibili con la funzione esercitata;

c) intervenire in procedimenti nei quali sussistano cause di incompatibilità o conflitto di interesse;

d) utilizzare informazioni riservate per finalità estranee alle funzioni istituzionali;

e) esercitare pressioni dirette o indirette sui giudici, sui funzionari o sul personale;

f) condizionare l'accesso alla giustizia mediante vantaggi economici o politici.

5. La Corte istituisce un sistema di segnalazione protetta delle irregolarità, assicurando la riservatezza dei segnalanti e la protezione contro ritorsioni, discriminazioni o misure pregiudizievoli.

6. Le risorse finanziarie, documentali, tecnologiche e patrimoniali della Corte sono considerate strumenti funzionali all'indipendenza della giustizia internazionale e devono essere protette contro qualsiasi forma di appropriazione, distrazione o utilizzo improprio.

7. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono sottoposte a procedure di accertamento e responsabilità conformi allo Statuto, ai regolamenti interni e ai principi generali del diritto applicabile.

8. Le disposizioni del presente articolo devono essere interpretate in modo da preservare l'indipendenza della Corte, senza introdurre forme di controllo politico o finanziario sui singoli procedimenti.

Clausola sistematica di coordinamento della Parte VIII

Le disposizioni della presente Parte sono coordinate con:

- lo Statuto autonomo della C.I.A.P., per quanto riguarda l'ordinamento scientifico-istituzionale attualmente operante;
- il futuro Statuto della Corte, per quanto riguarda gli organi amministrativi e le funzioni finanziarie;
- il Regolamento della Cancelleria;
- il Regolamento finanziario e contabile;
- il Regolamento per la trasparenza, la revisione e il controllo indipendente;
- il Codice etico e di integrità istituzionale.

Principio di separazione istituzionale: la C.I.A.P. nella sua attuale configurazione scientifico-istituzionale non acquisisce, per effetto della presente Parte, personalità, competenze finanziarie o prerogative proprie della futura Corte convenzionale. Queste ultime decorreranno esclusivamente secondo le condizioni di entrata in vigore e di operatività stabilite dalla Convenzione.